



Consiglio dei 12

Il Consiglio dei XII definito come “Consilium duodecim virorum”, rappresenta un organo collegiale della Repubblica di San Marino, intuitivamente composto da dodici membri.

E' il Consiglio Grande e Generale ad effettuare la nomina all'inizio di ogni legislatura, citando specificamente 12 dei suoi membri tra i suoi membri. Il Consiglio dei XII in genere dura affianca gli altri membri per tutta la durata della legislatura e decade col decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Sono i Capitani Reggenti a presiedere il consiglio dei XII della Repubblica di San Marino, gli stessi coordinano ma non hanno diritto di voto.

Se consideriamo il percorso storico l'organo del consiglio dei XII è un'istituzione originale dell'ordinamento sammarinese, che compare per la prima volta nel 1491. Fu la legge 5 giugno 1923 n. 13 a funzionalizzare le caratteristiche giudiziarie e di giustizia amministrativa.

Attualmente il Consiglio dei XII esercita solo competenze di ordine amministrativo che possono essere così descritte e citate:

- autorizzazioni all'acquisto di immobili da parte di forestieri
- addizioni di eredità di beni immobili
- autorizzazione all'acquisto di immobili
- controllo e vigilanza amministrativa delle società non commerciali e delle fondazioni
- riconoscimento giuridico delle comunità di sammarinesi all'estero
- concessione del “gratuito patrocinio” agli stranieri

Il Consiglio dei XII della Repubblica di San Marino si riunisce in media una volta al mese gestendo gli ordini del giorno organizzati in pratiche che vengono esaminate in ordine cronologico.

In genere le istanze respinte non possono essere ripresentate nella riunione successiva, ma è necessario attendere almeno tre sedute per riproporre l'oggetto.

E' facile intendere come l'equilibrio politico Sammarinese si fondi su un organizzazione scrupolosa e ben gestita, ove a ciascuno spetta il proprio ruolo e le proprie priorità.

[Read More](#)
